

Gli investimenti

Tutti gli stimoli a innovazione e competitività

TUTTI I VANTAGGI DI CHI PUNTA SULL'INDUSTRIA 4.0

La mappa

%

SUPERAMMORTAMENTO

La proroga della maggiorazione del 40% dell'ammortamento si applica agli investimenti (in proprietà o tramite leasing) in beni materiali, strumentali e nuovi, già oggetto dell'incentivo nella versione originaria. Sono esclusi dalla proroga i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali. Maggiorazione esclusa, tra l'altro, per fabbricati e costruzioni, beni per cui i coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5

↗

IPERAMMORTAMENTO

Se l'investimento verte su impianti e macchinari hi-tech per favorire la trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria 4.0, tra cui beni strumentali controllati da sistemi computerizzati, sistemi per l'assicurazione della qualità e dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento della sicurezza del posto di lavoro, la maggiorazione del costo di acquisizione è pari al 150% iperamortamento

📄✍️

LA PERIZIA

Per iperamortamento e superammortamento è richiesta un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che attesti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nei rispettivi elenchi ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro l'attestazione deve risultare da perizia tecnica giurata di un professionista abilitato

TERMINE A GIUGNO 2018 PER LA CONSEGNA

L'ordine del bene va accettato entro fine 2017

■ **Superammortamento e iperamortamento** per gli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2017**, con possibilità di agevolare anche i **beni consegnati entro il 30 giugno 2018** per i quali entro la fine del 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di **acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento**. È questo il meccanismo previsto dalla legge di Bilancio per rendere pienamente fruibile l'incentivo anche in relazione ai beni più complessi.

La data dell'investimento

In occasione della prima edizione del beneficio le Entrate avevano chiarito che, per individuare la data di effettuazione dell'investimento, valevano i criteri generali indicati nell'articolo 109 del Tuir, in base al quale per le spese di acquisto dei beni mobili vale la data di consegna o spedizione oppure, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà (circolare 23/E/2016). La necessità di perfezionare la consegna del bene entro la scadenza del periodo agevolabile, ha reso di fatto difficilmente fruibile la prima edizione del superammortamento in relazione agli investimenti di maggiori complessità, per i quali i tempi di realizzazione possono richiedere diversi mesi.

La proroga della legge di Bilancio ha introdotto quindi un correttivo, che prevede la possibilità di incentivare:

- gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, quindi beni consegnati entro questa data, a prescindere dalla data dell'ordine e dalla data di pagamento del corrispettivo;
- i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro il 31 dicembre 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per i beni in leasing il requisito dell'ordine e dell'acconto minimo del 20% dovrebbero richiedere un contratto di leasing stipulato entro il 31 dicembre 2017 (con contestuale ordine dalla società di leasing al fornitore del bene) con pagamento entro la stessa data di un maxicanone in misura pari ad almeno il 20% del costo del bene (sommatoria delle quote capitale dei canoni più riscatto). Tali requisiti sono validi sia ai fini della proroga del superammortamento che ai fini

dell'iperammortamento.

Nel caso dell'iperammortamento, peraltro, l'effettuazione dell'investimento nel periodo agevolato non è sufficiente per fruire dell'agevolazione. È infatti richiesto, in aggiunta, che i beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che deve risultare da un'autocertificazione del legale rappresentante o, per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata. L'attestazione deve essere rilasciata entro il periodo di imposta in cui si verifica il requisito dell'interconnessione. Tale requisito, peraltro, può essere conseguito anche in un momento successivo alla consegna del bene e quindi anche dopo la scadenza del periodo agevolabile. In quest'ultimo caso l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. Ciò dovrebbe comportare che se il bene entra comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti beneficerebbero del superammortamento fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione, esercizio a partire dal quale il costo residuo sarà soggetto ad iperamortamento (in tal senso circolare Confindustria del 22 dicembre 2016).

G.Alb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMMESSA SOLO LA COMPENSAZIONE

Ricerca e sviluppo Credito d'imposta fino a 20 milioni

Francesco Leone

■ Più appeal per il **credito d'imposta in ricerca e sviluppo**. Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 potenziano le opportunità concesse alle imprese, senza peraltro alterare il meccanismo generale dell'agevolazione. Vediamo in dettaglio le novità. Innanzitutto, il credito d'imposta potrà essere utilizzato anche dalle imprese residenti (e dalle stabili di soggetti non residenti) che svolgono attività di ricerca su commissione di **imprese residenti nella Ue o in Stati "collaborativi"**. L'ampliamento dell'ambito soggettivo, peraltro, non rappresenta una novità dato che il legislatore ha recepito quanto già anticipato dalle Entrate con la circolare 5/E/2016.

Inoltre, il periodo entro il quale devono essere effettuati gli investimenti in R&S viene esteso fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2020** (in precedenza era fine 2019). Si tratta di una sola estensione temporale che non genera effetti nella modalità di determinazione del credito d'imposta spettante, che resta legato al cosiddetto approccio incrementale rispetto alla media degli investimenti R&S effettuati nel triennio 2012-2014. L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene poi elevato da 5 a 20 milioni di euro, mentre rimane la condizione che richiede un ammontare minimo di investimenti pari ad almeno 30 mila euro.

Gli investimenti ammissibili

Una novità rilevante riguarda gli investimenti ammissibili al beneficio; la norma originaria prevedeva quattro categorie: personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S; quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio; ricerca extra-muros; competenze tecniche e private industriali.

La legge di Bilancio modifica, con finalità di semplificazione, la prima categoria; in particolare, sono ora ricomprese tra le spese ammesse quelle riguardanti, genericamente, il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo in luogo delle spese relative al «personale altamente qualificato». La modifica consente di superare la rigidità della normativa previgente che peraltro aveva già formato oggetto di un'interpreta-

zione estensiva da parte delle Entrate, la quale aveva fatto rientrare le spese per il personale "tecnico", non qualificato, nella categoria delle "competenze tecniche".

Altra importante novità è che il credito d'imposta spetta nella misura del 50% per tutte le categorie di investimenti ammissibili, quindi anche per le «quote di ammortamento di strumenti di laboratorio» e le «competenze tecniche» per le quali era precedentemente prevista la misura del 25 per cento. La modifica, peraltro, semplifica le modalità di calcolo del credito spettante in quanto consente di ridurre le complicazioni nei calcoli necessari alla quantificazione del beneficio.

Viene infine precisato che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti. La modifica consente di allineare il dettato normativo con l'identica disposizione già contenuta nel decreto attuativo (Dm 27 maggio 2015).

Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 (2017 per soggetti "solari") ad eccezione della modifica riguardante l'utilizzo del credito che ha natura ricognitiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nuove possibilità

01 | RAGGIO D'AZIONE

Il credito d'imposta amplia il suo raggio di azione in quanto potrà essere utilizzato anche dalle imprese residenti (e dalle stabili di soggetti non residenti) che svolgono attività di ricerca su commissione di imprese residenti nella Ue o in Stati "collaborativi"

02 | LA TEMPSTICA

Inoltre, il periodo entro il quale devono essere effettuati gli investimenti in ricerca e sviluppo viene esteso fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (prima era fine 2019)

L'iperammortamento premia chi spende per macchinari hi-tech

Giacomo Albano

■ Proroga del **superammortamento** per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2017 - o, a determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018 - e introduzione di un **iperammortamento** per l'acquisto di impianti e macchinari ad **alto contenuto tecnologico**, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (**Industria 4.0**). Le imprese si trovano a pianificare i propri investimenti per il prossimo anno avendo a disposizione un ampio panorama di agevolazioni: superammortamento e iperamortamento si cumulano infatti con la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati grazie alla proroga - fino al 31 dicembre 2018 - della cosiddetta **Sabatini-ter**.

Ma vediamo quali sono gli investimenti agevolabili. La proroga della maggiorazione del 40% si applica agli investimenti (in proprietà o tramite leasing) in beni: ■ materiali; ■ strumentali; ■ nuovi, già oggetto dell'incentivo nella versione originaria. Sono tuttavia esclusi dalla proroga i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Restano invece confermate le

limitazioni previste espressamente dalla legge di Stabilità 2016, che esclude la maggiorazione per fabbricati e costruzioni, beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e determinati beni utilizzati specificatamente in alcuni settori regolamentati (condutture, materiale ferroviario, aerei).

Se l'investimento ha ad oggetto i beni indicati nell'allegato A alla legge di Bilancio, la maggiorazione del costo di acquisizione è pari al 150% (iperammortamento). L'allegato A include una serie di impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico atti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria 4.0, tra cui beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati, sistemi per l'assicurazione della qualità e dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per le imprese che beneficiano dell'iperammortamento la legge di Bilancio ha inoltre previsto un'ulteriore agevolazione, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di alcuni beni immateriali indicati nell'allegato B alla legge: si tratta

di software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni di cui all'allegato A.

Per beneficiare dell'iperammortamento per i beni dell'allegato A o del superammortamento per i beni dell'allegato B è richiesta un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che attesti che il bene:

- possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nei rispettivi elenchi (A o B) e
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve risultare da una perizia tecnica giurata rilasciata da un professionista abilitato.

Infine, la legge di Bilancio ha prorogato la cosiddetta Sabatini, portando al 31 dicembre 2018 il termine per accedere ai finanziamenti agevolati e ai contributi statali per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi da parte delle piccole e medie imprese, con un contributo statale maggiorato per gli investimenti in nuove tecnologie (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, eccetera).

© RIPRODUZIONE RISERVATA